

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4208 del 30/07/2026
Oggetto	PRATICA FC25T0062 - L.R. N. 7/2004 - D.LGS.VO 190/2024 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO MEDIANTE ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FIUME RONCO CON ELETTRODOTTO PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A RETE ELETTRICA NAZIONALE IN COMUNE DI FORLI' (FC) - RICHIEDENTE: CHIRON ENERGY SPV 45 S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4421 del 30/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno trenta LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - D.LGS.VO 190/2024 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA
DEMANIO IDRICO MEDIANTE ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FIUME
RONCO CON ELETTRODOTTO PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A
RETE ELETTRICA NAZIONALE IN COMUNE DI FORLI' (FC) - RICHIEDENTE: CHIRON
ENERGY SPV 45 S.R.L. - PRATICA FC25T0062**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- il d.lgs. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" ed in particolare quanto disposto dall'art. 10 (Coordinamento del regime concessorio);
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia*

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 28/11/2025 con protocollo n. PG/2025/212491 del 01/12/2025, e successive integrazioni pervenute in data 08/07/2026 e acquisite al PG/2026/125471 del 09/07/2026, con cui il legale rappresentante della CHIRON ENERGY SPV 45 S.R.L. (P. IVA 12975080966), con sede legale in comune di Milano (MI), ai fini della *“Procedura di rilascio del PDC, propedeutico alla PAS per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere di connessione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.”* ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua Ronco, mediante attraversamento in subalveo, in dx e sx idraulica, con elettrodotto per collegamento impianto

fotovoltaico a rete elettrica nazionale nel comune di Forlì (FC), identificato catastalmente al NCT del comune di Forlì (FC), foglio 185 fronte mappale 1070 e foglio 186 fronte mappale 156 - *pratica FC25T0062*;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 07/05/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/84669 del 08/05/2026 ha rilasciato nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica n. Prot. 27331/2026, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta CHIRON ENERGY SPV 45 S.r.l., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 09/06/2026, da questi acquisita al prot. nr PR_MIUTG_Ingresso_0200397_20260609;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2026/125471 del 09/07/2026 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti della Ditta CHIRON ENERGY SPV 45 S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;
- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità

dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 10 (Coordinamento del regime concessorio) del d.lgs. n. 190 del 25/11/2024 e ss.mm.ii.:

- l'efficacia della concessione per l'occupazione demaniale disciplinata dal presente provvedimento è soggetta alla condizione sospensiva in attesa della conclusione del procedimento di PAS. Il titolare della concessione ha l'obbligo di inoltrare istanza di PAS all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di 90 giorni dal rilascio del permesso a costruire e/o del provvedimento di Vinca. Tale adempimento dovrà essere contestualmente comunicato ad Arpae - Area Demanio Idrico - Servizio Territoriale Est - Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli (sede di Forlì-Cesena) tramite l'indirizzo PEC forlicesena@pec.arpae.it; **l'inosservanza di tale termine comporterà la decadenza della concessione stessa;**
- fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa, non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS;
- una volta ottenuto il titolo abilitativo, il concessionario deve informare tempestivamente Arpae - Area Demanio Idrico - Servizio Territoriale Est - Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli (sede di Forlì-Cesena) all'indirizzo forlicesena@pec.arpae.it per procedere alla regolarizzazione dei pagamenti dovuti;

PRECISATO che si è proceduto a determinare un importo indicativo:

- del canone annuale pari a € 579,09;
- del deposito cauzionale pari a € 579,09 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;

CONSIDERATO:

- di poter accogliere la richiesta presentata da CHIRON ENERGY SPV 45 S.R.L. per l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua Ronco, mediante attraversamento in subalveo, in dx e sx idraulica, con elettrodotto per collegamento impianto fotovoltaico a rete elettrica nazionale nel comune di Forlì (FC), alle condizioni e prescrizioni contenute nel

disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di stabilire con un successivo provvedimento integrativo l'esatto ammontare del canone e del deposito cauzionale per l'occupazione dell'area demaniale, definendo contestualmente il periodo di validità della concessione e della autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, contenente le condizioni e le prescrizioni alle quali sarà subordinato l'esercizio della concessione stessa, con protocollo n. PG/2026/135457 del 23/07/2026;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 07/07/2026, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a CHIRON ENERGY SPV 45 S.r.l. (P. IVA 12975080966), con sede legale in comune di Milano (MI), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale sul corso d'acqua Ronco, mediante attraversamento in subalveo, in dx e sx idraulica, con elettrodotto per collegamento impianto fotovoltaico a rete elettrica nazionale nel comune di Forlì (FC), identificata catastalmente al NCT del comune di Forlì, foglio 185 fronte mappali 1070 e foglio

186 fronte mappali 156. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica FC25T0062;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 190/2024, che:

- l'efficacia del presente atto di concessione è subordinata alla condizione sospensiva legata al rilascio del titolo abilitativo (PAS) di cui all'art. 8 del d.lgs. 190/2024 e ss.mm.ii.;
- il concessionario ha l'onere di trasmettere l'istanza di PAS all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di 90 giorni dal rilascio del permesso a costruire e/o del provvedimento di Vinca, comunicandolo contestualmente ad Arpae - Area Demanio Idrico - Servizio Territoriale Est (sede di Forlì-Cesena) all'indirizzo pec forlicesena@pec.arpae.it.

L'inosservanza di tale scadenza comporta la decadenza della concessione;

- fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa, sulle aree oggetto della presente concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS;
- la concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 del d.lgs. 190/2024 e ss.mm.ii.;
- il concessionario, non appena acquisito il titolo abilitativo da parte dell'Autorità competente, ha l'obbligo di informare prontamente Arpae - Area Demanio Idrico - Servizio Territoriale Est (sede di Forlì-Cesena) all'indirizzo pec forlicesena@pec.arpae.it. Tale adempimento è finalizzato alla regolarizzazione degli oneri concessori, i quali saranno dovuti a partire dal 120° giorno dal rilascio del titolo abilitativo;

3. di definire in via provvisoria, alla data di rilascio del presente atto, l'importo del deposito cauzionale in € 579,09 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, nonché il canone per l'annualità corrente nella medesima misura di € 579,09;

- 4. che la determinazione finale relativa alla scadenza della concessione e dell'autorizzazione idraulica, così come la quantificazione definitiva del canone d'occupazione e del deposito cauzionale, avverrà mediante un successivo atto integrativo;**
5. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su apposito Capitolo del bilancio della Regione Emilia Romagna;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico e autorizzazione idraulica Prot. 27331/2026, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 07/05/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/84669 del 08/05/2026;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.

- 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

Per La Dirigente

dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

L'Incarico di Funzione

Sezione territoriale Est - Polo Specialistico Demanio idrico Suoli

Dott.ssa Anna Maria Casadei

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a CHIRON ENERGY SPV 45 S.r.l. (P. IVA 12975080966), con sede legale in comune di Milano (MI) - codice pratica **FC25T0062** .

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sul corso d'acqua Ronco, mediante attraversamento in subalveo, in dx e sx idraulica, con elettrodotto per collegamento impianto fotovoltaico a rete elettrica nazionale nel comune di Forlì (Fc) in loc. Via Bianco da Durazzo identificato catastalmente al NCT del comune di Forlì al foglio 185 fronte mappali 1070 e foglio 186 fronte mappali 156. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione verrà determinata con successivo ed apposito atto integrativo al presente atto dopo l'acquisizione da parte del concessionario del titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità competente.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, una volta determinato con successivo ed apposito atto integrativo al presente atto, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o

rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il deposito cauzionale versato, una volta quantificato con successivo ed apposito atto integrativo al presente atto, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
4. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
5. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile territorialmente competente.
- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono

totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone**, con nota n. 27331/2026 del 07/05/2026 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

SI RILASCIATA NULLA-OSTA IDRAULICO E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

all'occupazione di area demaniale mediante attraversamento in subalveo del Fiume Ronco, in dx e sx idraulica, con elettrodotto per collegamento impianto fotovoltaico a rete elettrica nazionale nel comune di Forlì (Fc) in loc. Via Bianco da Durazzo identificato catastalmente al NCT del comune di Forlì al foglio 185 fronte mappali 1070 e foglio 186 fronte mappali 156, così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con nota prot. n. 28/01/2026.0016506, assunta agli atti con prot. n. 28/01/2026.0004647.E;

Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini idraulici con riferimento al buon regime delle acque, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, con riferimento agli artt. 93 e segg., e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonché dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento de qua è, pertanto, espressamente e risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi.

Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., per cui qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'impresa o l'ente esecutore deve darne informazione al competente settore regionale “Agricoltura, Caccia e Pesca”, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti.

Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Forlì-Cesena e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo.

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme sopra richiamate.

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

1. L'USTPC-FC si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;

2. L'USTPC-FC si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;

3. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni

di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;

4. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;

5. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCFC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

6. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di rilascio del provvedimento finale di ARPAE, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

8. le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;

9. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
10. al di fuori di quanto espressamente autorizzato, nelle aree d'intervento, e ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
11. eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;
12. tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
13. il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;
14. la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – FC da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;
15. i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche/impianti autorizzati e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e

dell'ambiente naturale circostante;

16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

17. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere;

19. il soggetto richiedente manleva USTPC – FC da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

20. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

21. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

22. l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente solo mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque poste ad una distanza maggiore di 4 m dal

ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine, se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;

23. l'area in concessione non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

SICUREZZA

24. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-FC non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

25. USTPC-FC non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

26. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

27. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare

tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

28. Resta in capo al richiedente l'osservanza assoluta delle prescrizioni per il rispetto di distanze ed altezze, degli attraversamenti dei corsi d'acqua con cavo sotterraneo di linee elettriche, con particolare riguardo alla profondità che l'attraversamento deve essere collocato, ovvero dal punto più depresso o fondo dell'alveo all'estradosso superiore della condotta/cavo, in modo tale che sia garantita da ogni possibilità di sifonamento delle arginature nei tratti di corsi d'acqua arginati, da possibili erosioni spondali, di fondo dell'alveo e dall'eventuale scalzamento della condotta nei tratti non arginati: in ogni caso non è consentita la posa con cavi in trincea delle arginature e delle golene, nè la perforazione dei rilevati arginali, i quali andranno adeguatamente protetti sulle sommità in modo tale da consentire sopra il passaggio di mezzi operativi;

29. Il richiedente dovrà prestare particolare attenzione nell'esecuzione dei lavori previsti dal percorso scelto per la nuova linea completamente interrata ricorrendo alla trivellazione orizzontale controllata (T.O.C) in quanto nelle immediate vicinanze è presente un'occupazione di area demaniale per attraversamento del Fiume Ronco con linea elettrica in subalveo di cui alla pratica FC24T0038;

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari,;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.